

**Provincia di Torino**  
**Determinazione del Dirigente**  
**del Servizio Urbanistica**

Prot. n. 40/25501/2010

OGGETTO: COMUNE DI MATHI - VARIANTE PARZIALE N. 5 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

**Il Dirigente del Servizio Urbanistica**

**visto** il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. vigente, adottata dal Comune di Mathi, con deliberazione C.C. n. 9 del 26 aprile 2010, trasmesso alla Provincia in data 18/05/2010 (pervenuto in data 25/05/2010), ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);  
(Prat. n. 060/2010)

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 9 del 26 aprile 2010 di adozione;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata, introduce "... *alcuni adeguamenti e modifiche per risolvere problematiche ... di assoluta priorità e urgenza ...*", in attesa della predisposizione della Variante Strutturale attualmente in fase di studio, di seguito riportati:

- alla normativa in materia di commercio, ai sensi della D.C.R. n. 59-10831 del 24 marzo 2006;
- di alcuni articoli delle Norme Tecniche di Attuazione al dettato del Regolamento Edilizio, approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 31 gennaio 2005;
- ripermetrazione e variazione della destinazione d'uso delle aree a servizi pubblici "P10", "Sa2" e "Sa3" poste in via San Giorgio e lieve rettifica del tracciato stradale; le modifiche citate comportano un incremento delle aree a servizi pari a mq 620;
- stralcio di porzioni di aree site in zona "An2" e "Ac" e prolungamento di via Cafasse sino al collegamento con via Reposo;
- riduzione della zona "S2" destinata a servizi pubblici e contestuale incremento della estensione della zona "S1";
- modifica della destinazione d'uso dell'insediamento artigianale sito in zona "Ap2.1";
- introduzione dell'ammissibilità di operare interventi di sostituzione edilizia nella struttura ex produttiva in ambito n. 21 del Centro Storico;
- rettifica alla destinazione urbanistica di un edificio in località Boschetto;
- riduzione dell'indice di densità territoriale in zona "An3";

- revisione del testo delle Norme Tecniche di Attuazione, finalizzato al recepimento degli adeguamenti introdotti ai punti che precedono e al chiarimento di alcuni aspetti, tesi a superare difficoltà interpretative;

La cartografia di Piano è stata aggiornata alle variazioni introdotte dalla Variante; la documentazione allegata contiene inoltre la verifica di conformità ai parametri di cui al comma 7 dell'articolo 17 L.R. n. 56/77, di compatibilità acustica degli interventi, del rischio idrogeologico ed evidenzia altresì i termini di esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) come previsto dalla D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008;

**dato atto** che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

**visti** gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## **D E T E R M I N A**

1. **di formulare**, in merito alla Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. vigente, (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottata dal Comune di Mathi, con deliberazione C.C. n. 9 del 26 aprile 2010, le seguenti osservazioni:
  - a) si segnala, con spirito collaborativo e per i necessari approfondimenti, che con deliberazione G.R. 22 febbraio 2010, n. 20-13359 *“Linee guida per la valutazione del rischio industriale nella pianificazione territoriale. Valutazione Ambientale Strategica (d.lgs. 152/2006 e DGR 12-8931 del 9/06/2008) e Rischio di incidente rilevante (d.lgs. 334/1999 e d.m. 9 maggio 2001)”*, la Regione ha inteso sottolineare l'importanza degli adeguamenti soprarichiamati, rimarcando, in particolare, per quanto attiene l'Elaborato Tecnico sul rischio di incidente rilevante (RIR), che l'assenza dello stesso ... *costituisce impedimento all'avvio procedurale di qualsiasi nuovo strumento urbanistico generale, sua variante e procedure amministrative che concorrono a modificare la strumentazione urbanistica previgente (accordi di programma, strumenti urbanistici esecutivi in variante al Piano Regolatore vigente, procedure di sportello unico ecc) per tutti i Comuni in cui sono presenti uno o più stabilimenti sottoggetti ai disposti del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i. ...;*
  - b) la *“Relazione Illustrativa”* riporta al capitolo 2 *“Le Varianti proposte”* tra l'altro, *“ ... La variante viene disegnata sulla nuova base cartografica catastale digitalizzata sulla quale sono stati riportati i limiti della perimetrazione adottata*

*del centro abitato ai sensi del vigente codice della strada.*”, si segnala che l’informatizzazione dello Strumento Urbanistico Generale è sicuramente attinente al procedimento di Variante parziale, ai sensi del settimo comma, articolo 17 L.R. 56/77, anche se parrebbe opportuno provvedere alla trasposizione della cartografia nella sua interezza, al fine di garantire la massima pubblicità delle modifiche apportate, nel pieno rispetto dell’interesse pubblico perseguito dalla Variante stessa;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Mathi la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 30 giugno 2010

Il Dirigente  
(arch. Gianfranco Fiora)  
(F.to in originale)